



Decreto Dirigenziale n. 3 del 10/02/2011

A.G.C. 14 Trasporti e viabilità

Settore 3 Demanio marittimo, navigazione, porti, aeroporti e opere marittime

Oggetto dell'Atto:

PRESA D'ATTO DEL PARERE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI N. 53 DEL 27/10/2010, SULLA PROPOSTA DELL'AUTORITA' PORTUALE DI SALERNO DI UN ADEGUAMENTO TECNICO-FUNZIONALE DELLE OPERE PREVISTE DAL PIANO REGOLATORE PORTUALE DEL PORTO DI SALERNO

VISTI

- il Codice della Navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- l'articolo 105, comma 2, lett. e), decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112, il quale ha conferito alle Regioni le funzioni di programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale;
- l'articolo 105, comma 2, lett. l), d. lgs. 112/1998, come modificato dall'art. 9 della l. 16 marzo 2001, n. 88, ai sensi del quale sono altresì conferite alle Regioni le competenze amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale, a decorrere dal 1 gennaio 2002;
- il combinato disposto degli articoli 40, 41 e 42, decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 e del citato art. 105, comma 2, lettera l), d. lgs. 112/1998, secondo cui i Comuni esercitano le funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale;
- l'articolo 6, comma 1, legge Regione Campania 28 marzo 2003 n. 3, recante "Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania" con cui sono state attribuite alla Regione le funzioni programmatiche ed amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale ed interregionale, da individuare con delibera di Giunta regionale;
- l'articolo 4, legge Regione Campania 29 dicembre 2005, n. 24, in tema di attribuzione di funzioni di indirizzo politico-programmatico e politico-amministrativo, spettante agli organi politici, e funzioni di carattere esclusivamente amministrativo, proprie dei dirigenti di settore;
- l'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante "Riordino della legislazione in materia portuale", che disciplina il procedimento di approvazione dei piani regolatori portuali (d'ora innanzi, PRP), e relative varianti, richiedendo su di essi il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici (d'ora innanzi, CSLPP), per poi addivenire all'approvazione della Regione;
- il regolamento di funzionamento del CSLPP, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204 e, in particolare, l'articolo 2, comma 1 in tema di competenza del Consiglio, e l'articolo 3, comma 5, che integra la composizione delle sue Sezioni, quando si esaminano i PRP, con un rappresentante della Regione.

CONSIDERATO

- che con il parere n. 93/2009, l'Assemblea generale del CSLPP pubblici, nel richiamare il proprio voto n. 44/1999, ha differenziato all'interno del novero delle varianti al PRP le "modifiche minori", ovvero quelle che alterano, anche parzialmente, gli obiettivi e le strategie del PRP, introducendo una variante al piano stesso, e le "modifiche non sostanziali", cioè le variazioni che non comportano variante alle scelte e agli indirizzi del PRP, né introducono nuove destinazioni d'uso;
- che per il CSLPP è necessario apportare al PRP una "modifica non sostanziale" quando "nell'ambito del sistema porto, per effetto di una sopravvenuta forzante, sia necessario modificare l'assetto plano-altimetrico e batimetrico delle opere previste nel piano regolatore portuale per perseguire i traguardati obiettivi, mantenendo le stesse scelte strategiche", in quanto "il mancato adeguamento infrastrutturale alle variate condizioni al contorno potrebbe portare, nel tempo, al non soddisfacimento delle prestazioni traguardate dagli obiettivi di piano, che rappresentano l'essenza del piano medesimo";
- che sono pertanto "modifiche non sostanziali" quelle che costituiscono un adeguamento tecnico-funzionale delle opere previste nel PRP – immutate, e confermate, le sue originarie scelte strategiche – introducendo modifiche più o meno rilevanti della forma e della lunghezza di moli e banchine, modifiche delle dimensioni e localizzazioni di fabbricati di servizio, diverse articolazioni della viabilità portuale;
- che, peraltro, dette "modifiche non sostanziali" non devono essere rilevanti sotto il profilo ambientale e devono comunque rispondere ai requisiti di fattibilità tecnica e di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, come previsto dall'art. 5, comma 2, l. 84/1994;

- che, infine, secondo il suddetto parere del 2009 sono assoggettate al procedimento di cui al citato art. 5 della l. 84/1994, solo le varianti sostanziali al PRP, comprese le “modifiche minori”, ma non anche le “modifiche non sostanziali”, le quali non richiedono una formale approvazione ai sensi della suddetta disposizione di legge.

CONSIDERATO, INOLTRE

- che con nota prot. n. UIP/46PC01/02255 dell'8 marzo 2010 l'Autorità portuale di Salerno ha trasmesso al CSLLPP una proposta di adeguamento tecnico-funzionale delle opere previste dal PRP del Porto di Salerno, sostanziatesi nelle seguenti opere: allargamento dell'imboccatura del porto; approfondimento dei fondali portuali; prolungamento del molo Trapezio; prolungamento del molo Manfredi;
- che la Sez. III del CSLLPP con parere n. 53 del 27/10/2010 ha confermato trattarsi di un adeguamento tecnico-funzionale di opere già previste nel PRP di Salerno;
- che la Regione Campania, con parere reso in sede di esame da parte della Sez. III, ne ha condiviso l'interpretazione, ed ha fornito un avviso favorevole all'inquadramento della fattispecie tra gli adeguamenti tecnico-funzionali con conseguente non necessità di attivare la procedura di approvazione di una variante al PRP, precisando altresì che a valle della comunicazione del parere, avrebbe proceduto ad assumere autonomo atto amministrativo di presa d'atto utile a concludere l'iter procedurale.

ATTESO

- che con nota prot. n. TE/UIP/46PC01/01090 del 1° febbraio 2011 l'Autorità portuale di Salerno ha inviato copia del citato parere del CSLLPP n. 53/2010;
- che, pertanto, al fine di concludere l'iter procedurale la Regione Campania deve adottare un autonomo atto amministrativo di presa d'atto del suddetto parere.

DECRETA

- di prendere atto del parere n. 53 del 27/10/2010, con cui la Sezione III del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto nella proposta predisposta dall'Autorità portuale di Salerno la natura di “modifica non sostanziale” del PRP, in quanto adeguamento tecnico-funzionale di opere già previste, che non necessita di approvazione ai sensi dell'art. 5, l. 84/1994;
- di comunicare al CSLLPP e all'Autorità portuale di Salerno l'avvenuta pubblicazione sul BURC del presente decreto per il prosieguo di competenza.

IL DIRIGENTE